

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, TERZA SEZIONE CIVILE,

composta dai magistrati signori:

dott. Maria Silvana FUSILLO	Presidente rel.
dott. Marianna D'AVINO	Consigliere
dott. Francesco NOTARO	Consigliere

ha pronunciato, la seguente

DECRETO

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento camerale n. 48/2020 V.G., avente ad oggetto opposizione ai sensi dell'art. 5 *ter* della legge n. 89/2001

TRA

Giovanni , rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Liguori (LGRMHL58P14F839K), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4, procura alle liti in calce al ricorso ex art. 3, L.89/2001

OPPONENTE

E

Ministero Della Giustizia, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato *ope legis* presso l'avvocatura dello stato, in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11.

OPPOSTO

1. Con ricorso depositato il 06.12.2019, Giovanni ha agito, a norma dell'art. 3 della legge 89/2001, al fine di ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, promosso nel 1994 davanti al Tribunale di Torre Annunziata da Giovanni, vedovo di Liliana e nonno del ricorrente, avverso il medico dott. Faella Fausto e l'U.S.L. n. 35 della Campania al fine di ottenere il risarcimento dei danni da colpa medica



subiti a causa del decesso di Liliana. Il ricorrente espose che egli, nipote della defunta Liliana, era intervenuto in causa con atto depositato in data 23.6.1994 e: che il giudizio di primo grado, si era concluso con la sentenza n. 1271/2006 depositata il 15.11.2006 che rigettò la domanda; che il giudizio di secondo grado, (proc. n. 4606/2007), si era concluso con sentenza n. 2529/11 depositata in data 7.7.11; che la sentenza era stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, (giudizio iniziato il 21/9/2012 e terminato il 18/2/2016, data di deposito della sentenza della Suprema Corte); che il giudizio di rinvio, iniziato il 23/3/2016, è terminato il 15/5/2018, data di deposito della sentenza della Corte di Appello di Napoli

La Corte d'Appello di Napoli, in persona del magistrato designato ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della legge 24 marzo 2001 n. 89, ha accolto il ricorso, con decreto depositato il 17.12.2019 (procedimento n. 3138/2019 V.G.). In particolare, *ritenuto che la durata complessiva del procedimento è stata di anni 21 e mesi 3; considerato che nel caso di specie, la durata ragionevole va valutata in anni 6 (tre per il primo grado, due per l'appello e uno per il giudizio di legittimità), sicché il giudizio in esame eccede di anni 17 e mesi 3 il termine di durata ragionevole, dovendo il giudice prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'equa riparazione il solo periodo di durata irragionevole e non già l'intera durata del procedimento (cfr. Cass. civ. sez. I 3 gennaio 2008 n. 14; conforme Cass. civ. sez. I 23 aprile 2005 n. 8568); valutati il grado di complessità della causa, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice e ritenuto che, in considerazione degli interessi coinvolti e del valore della causa e del relativo esito, il decreto ha ritenuto equo riconoscere, ex art. 2056 c.c., alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, l'importo di € 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata irragionevole, ex art. 2 bis comma 1 L. 89/01, e dunque l'importo complessivo di Euro 10.020,00 (€ 400,00 x 3+ € 460,00 x 4+ € 560,00 x 10); rilevato che le spese del presente procedimento debbono essere liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14, applicando i parametri per i procedimenti monitori - il decreto ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento senza dilazione in favore di Giovanni della somma di € 10.020,00, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione; ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in € 27,00 per*



spese ed € 700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso per spese forfettarie come per legge con attribuzione all'avv. Liguori antistatario.

2. Con ricorso in opposizione depositato il 29 novembre 2019, ai sensi dell'art. 5 *ter* della legge n. 89 del 2001, Giovanni ha tempestivamente impugnato il decreto.

Il non contesta che la durata irragionevole del giudizio presupposto sia di 17 anni rispetto ai termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, L. 24/3/2001 n. 89 e non censura il decreto nella parte in cui ha incrementato l'indennizzo del 20% per gli anni successivi al terzo e del 40% per gli anni successivi al settimo *ex art.* 2 bis, comma 1, L. 24/3/2001 n. 89.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la somma liquidata non sia adeguata e, in particolare, che il decreto abbia riconosciuto il valore minimo di euro 400,00 per ciascun anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole del giudizio presupposto.

Premesso a) che la natura degli interessi coinvolti è di particolare rilevanza, trattandosi di un caso di responsabilità medica e sanitaria e b) che il decreto ha liquidato un importo *incongruo ed irrisorio* - solo € 10.020,00, per danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto, in violazione degli artt. 1226, 2056, 2059 c.c. e 2 bis L. 24/3/2001 n. 89 - il ricorrente chiede: in via principale la liquidazione dell'importo base massimo previsto dalla legge; in via gradata la liquidazione di un importo base medio tra l'importo massimo e quello medio previsto dalla legge; in via ancor più gradata la liquidazione almeno di un importo base medio tra l'importo massimo e quello minimo previsto dalla legge.

2.1. Il primo motivo di opposizione va accolto nei limiti di cui appresso. L'oggetto della controversia (risarcimento danni per colpa medica), la qualità del ricorrente (nipote della deceduta), l'entità del risarcimento liquidato al termine del lunghissimo giudizio (€ 25.000 oltre interessi e rivalutazione), il valore e la rilevanza della causa, inducono a liquidare l'indennizzo nella misura media di euro 600,00 (e non in quella minima di euro 400,00 riconosciuta dal primo giudice) per ciascun anno di ritardo, con l'incremento del 20% per gli anni successivi al terzo e fino al settimo e del 40% per gli anni successivi al settimo. In definitiva, va liquidata la complessiva misura di € 13.080,00, di cui € 1.800,00 per i primi 3 anni (€ 600,00 x 3), € 2.880,00 per i successivi 4 anni (€ 720,00 x 4), € 8.400,00 per i successivi 10 anni (840,00 x 10).

3. Con il secondo motivo di opposizione Giovanni lamenta che il decreto ha liquidato solo l'importo del contributo unificato (€ 27,00) a titolo di spese processuali, e



chiede che il Ministero sia condannato al pagamento, a tal titolo, di € 54,16, somma comprendente anche le altre spese documentate, con attribuzione. Il motivo va accolto, in quanto il ricorrente ha provato di avere sostenuto spese per la richiesta e l'esecuzione delle copie autentiche dei verbali del giudizio presupposto. Va liquidata in favore di Giovanni la somma di € 54,16 a titolo di spese vive documentate, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

3. 1. Il ricorrente lamenta, inoltre, che i compensi siano stati liquidati in misura irrisoria (€ 700,00) in virtù dell'errata applicazione della tabella relativa ai procedimenti monitori (tab. 8) del d.m. 55/2014. Sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto applicare la tabella 12 del d.m. 55/2014 (scaglione tra € 5.200 ed € 26.000), relativa ai giudizi dinanzi alla corte d'appello, e liquidare l'importo complessivo di euro di € 3.777,00 (fase di studio della controversia € 1.080,00, fase introduttiva del giudizio € 877,00, fase decisionale € 1.820,00) oltre spese generali.

La doglianza è infondata.

La corte ritiene che le spese processali del procedimento introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 3 della legge 89 del 2001, come modificato dal d.l. n.83 del 2012 convertito in legge 134/2012, finalizzato a conseguire l'indennizzo per la durata irragionevole del processo, vadano liquidate sulla base della tabella 8 del d.m. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori, trattandosi di procedimento destinato a concludersi con decreto *inaudita altera parte*.

E invero, ai sensi del citato articolo 3, il procedimento si svolge, nella prima fase, nelle forme del procedimento di ingiunzione, prevedendo che: a) il ricorso si presenta al presidente della corte d'appello competente; b) il decreto (motivato) viene emesso (dal presidente o da un consigliere designato) nel termine di 30 giorni dal deposito del ricorso; c) si applicano i primi due commi dell'articolo 640 c.p.c. relativo al procedimento di ingiunzione (che prevedono la facoltà, in capo al giudice designato, di chiedere al ricorrente documentazione integrativa a sostegno della domanda); d) avverso il decreto è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 5^{ter} della suddetta legge innanzi alla corte d'appello, che decide in composizione collegiale.

Significativo è quanto statuito incidentalmente dalla giurisprudenza di legittimità nel riferirsi alla mancanza di autonomia del giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda: "... *il tutto avviene a (quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per*



decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), col quale il procedimento ex lege Pinto condivide una prima fase, che si svolge inaudita altera parte e che termina con la provocatio ad opponendum, e una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva" (cfr. Cass. 26851/2016).

Ciò posto, quanto argomentato dal ricorrente con riguardo all'applicabilità della tabella 12 del d.m. 55/14 relativa alla liquidazione per fasi del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, non può essere condiviso, considerato che, all'evidenza, il d.m. 55/2014 indica la liquidazione per fasi avendo a mente un procedimento che si sviluppa nel contraddittorio delle parti - o quantomeno nei confronti di un'altra parte che viene messa in condizione di interloquire (ad esempio nel processo esecutivo) - come emerge chiaramente dall'elencazione fatta alla lettera b), oltre che alle lettere c) e d) del comma 5 dell'art. 4 del citato decreto, esemplificative delle attività compiute dal difensore per ciascuna fase del giudizio.

Si osserva, poi, che, in allegato al d.m. 55/2014, vi è la tabella 8, specifica per la liquidazione dei compensi per i procedimenti monitori, la cui procedura, per quanto esposto, è quella maggiormente 'vicina' al procedimento introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 3 della legge 89 del 2001,

Inoltre, l'art. 3 del d.m. 55/2014 dispone che *"per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe"*.

Questa Corte non ignora le pronunce della giurisprudenza di legittimità citate dal ricorrente, secondo le quali i compensi riguardanti i giudizi relativi alla liquidazione dell'indennizzo per la durata irragionevole del processo devono essere liquidati in base alla tabella 12 del d.m. 55/2014 (relativa ai giudizi dinanzi alla corte d'appello). Al riguardo si osserva, però, che la maggior parte delle pronunce si riferiscono al procedimento disciplinato dalle norme in vigore prima della riforma introdotta dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, il quale si svolgeva nelle forme di cui agli articoli 737 e ss. c.p.c. e al Ministero della Giustizia veniva notificato il ricorso introduttivo, per cui il decreto (di rigetto o di accoglimento) veniva emesso all'esito di un giudizio che garantiva il contraddittorio pieno tra le parti sin dall'inizio.



Inoltre, con la recente sentenza n. 26110/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'impugnazione di un decreto della Corte d'Appello di Napoli, che, in accoglimento della domanda di equa riparazione, riconosceva un indennizzo nella misura di euro 1.626,00 e liquidava per spese l'importo di euro 405,00 (applicando le tariffe previste per i procedimenti di volontaria giurisdizione), non riconoscendo le spese e le competenze relative alla prima fase monitoria, che avrebbero dovuto essere liquidate a favore del ricorrente, siccome vittorioso all'esito del procedimento di opposizione.

Nella suddetta sentenza, il giudice di legittimità - sulla premessa che le competenze della procedura monitoria potevano essere liquidate in un unico contesto con quelle relative alla fase di opposizione (del resto precedenti sentenze della stessa Corte di Cassazione statuiscano che quando la domanda di equa riparazione viene accolta a seguito di opposizione, la condanna riguarda necessariamente le spese dell'intero giudizio, senza possibilità di una distinta liquidazione per la fase monitoria, attesa l'unitarietà del procedimento e la non assimilabilità dell'opposizione all'appello) - afferma che *“sarebbe stato necessario osservare i criteri di liquidazione previsti nella indicata tabella 12 dei parametri professionali ‘ratione temporis’ applicabili, del D.M. n. 55 del 2014, in relazione al valore della causa”*. Ne consegue che la sentenza della Corte di Cassazione da ultimo menzionata non lascia desumere univocamente che - nel diverso caso di liquidazione delle spese relative al solo procedimento introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001 e conclusosi con l'accoglimento della domanda di equo indennizzo - i compensi per l'espletata attività difensiva debbano essere liquidati secondo la tabella 12 di cui al d.m. 55 del 2014. Pertanto, nel caso di specie, le spese processali sono state correttamente liquidate dal primo giudice - nella parte dispositiva del decreto - secondo il valore medio indicato nella tabella 8 relativa ai procedimenti monitori di cui al d.m. 55 del 2014. Rd anzi, la somma liquidata appare superiore al dovuto, considerato che, nello scaglione compreso tra € 5.201 a € 26.000, il compenso medio è di € 540, cui vanno aggiunte di € 81 per spese forfettarie ed € 54,16 per spese vive, devono essere liquidate € 675,16 (e non € 700)

4. Non sussistono i presupposti per l'applicazione - come richiesto dall'opponente - dell'aumento del compenso del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1bis del d.m. 140/2012 per il deposito di atti con modalità telematiche *“redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la*



ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto".

E invero, nel caso di specie, si rileva che la tecnica informatica di redazione del ricorso introduttivo del procedimento consente la ricerca testuale all'interno dello stesso ricorso ma non già all'interno dei documenti allegati e non rende *linkabili* direttamente dal testo del ricorso tutti i documenti rilevanti allegati, né la maggior parte degli stessi. Inoltre i due link relativi ai verbali di causa rimandano unitariamente a tutti i verbali del giudizio di primo grado e a tutti i verbali del giudizio di secondo grado, non consentendo il richiamo ad ogni singolo verbale di udienza e ai relativi provvedimenti del giudice, emessi nel corso del giudizio (cfr. art. 3, comma 3, lett. b della legge 89 del 2001), richiamo che avrebbe agevolato il riscontro di ciascuna udienza tenutesi nel giudizio presupposto (sia in primo che in secondo grado), non solo al fine del computo della durata processo (per poter sottrarre gli eventuali periodi di interruzione/sospensione del processo o di eventuale astensione del foro dalle udienze), ma anche al fine di tener conto del comportamento del giudice e delle parti, in relazione alla quantificazione dell'indennizzo, come disposto all'art. 2 bis, comma 2, lett.b della legge 89/2001. Ne consegue che la tecnica di redazione informatica, in concreto, non ha reso più agevole la fruibilità degli atti e dei documenti depositati.

In sintesi, va liquidato l'importo di € 13.080,00 in favore di Giovanni a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del processo presupposto. Il parziale accoglimento dell'opposizione impone la revoca del decreto opposto, depositato il 17.12.2019 (procedimento n. 3138/2019 V.G.).

5. Consegue la liquidazione unitaria delle spese relative alla fase monitoria e a quella relativa alla presente opposizione, spese che vanno quantificate nell'importo complessivo di € 2.847,51, di cui euro 54,16 per esborsi ed euro 2.429 per compensi (euro 540,00 quale valore medio del compenso relativo ai procedimenti monitori, al quale va aggiunto l'importo di euro 1.889,00 per la fase di opposizione, nei valori minimi di cui alla tabella 12 del D.M. n. 55/2014, atteso che il Ministero della Giustizia, non costituendosi, non ha reso gravosa la difesa dell'opponente, tenendo conto dello scaglione nello scaglione compreso tra € 5.201 a € 26.000, con esclusione della voce "trattazione/istruttoria"), oltre € 364,35 per spese forfettarie (€ 81 per la fase monitoria ed € 283,35 per l'opposizione) importo che non deve essere maggiorato del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma *1bis* del D.M. n. 55/2014.

PQM



In accoglimento dell'opposizione nei limiti di ragione,

- revoca il decreto della corte d'appello di Napoli oggetto di impugnazione, reso nel procedimento n. 3138/2019 e depositato il 17.12.2019;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento a favore di Giovanni dell'importo di euro 13.080,00, con gli interessi legali dal 06.12.2019:
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, spese che si liquidano complessivamente in euro euro 2.847,51 oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv. Michele Liguori, dichiaratosi antistatario..

Il presente decreto è immediatamente esecutivo, conformemente al disposto dell'art.5ter, comma 5, della legge 69/81.

Si comunichi.

Napoli, 4 marzo 2020

Il presidente est.

dott. Maria Silvana Fusillo

